



**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

**Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto**

Reparto VI

Al **VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO**

CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Non serie: n. 4/2020

Argomento: Coronavirus (nCov-2019) - Visite/ispezioni a bordo.

Riferimenti:

- Articolo V punto (2) della FAL Convention;
- Lettere circolari emesse dall'IMO: No. 4203, 4203/Add.1, 4204, 4204/Add.1, 4204/Add.2 e 4204/Add.3; e
- Bozza di relazione del comitato per la protezione dell'ambiente marino (PPR 7/WP.1 datata 21 Febbraio 2020).

Premessa:

A seguito dell'emergenza legata all'epidemia dovuta al nuovo coronavirus (nCov-2019), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'emergenza internazionale di salute pubblica.

Di conseguenza anche l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha emesso alcune circolari, come richiamate nei riferimenti, in accordo alle raccomandazioni sviluppate dall'OMS al fine di minimizzare il rischio di contagio. Inoltre, con la Circolare 4204/Add.1 la stessa IMO ha trasmesso, tra l'altro, il messaggio ricevuto dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) con il quale la stessa ha raccomandato agli Stati di garantire che tutti i marittimi siano coperti da misure adeguate alla salvaguardia della loro salute.

Da ultimo, inoltre, durante il comitato per la protezione dell'ambiente marino che si è tenuto a Londra dal 17 al 21 febbraio u.s. e come si evince dalla bozza di relazione di cui al documento PPR 7/WP.1, alcune delegazioni hanno rappresentato le difficoltà incontrate dalle navi nell'adempiere ai propri obblighi ai sensi delle convenzioni dell'IMO dovute allo scoppio del coronavirus. In particolare, il Giappone ha rappresentato di aver deciso di adottare misure di emergenza legate alla flessibilità delle visite/ispezioni ed alla validità dei certificati ed invitando gli altri Governi a prendere in considerazione la possibilità di intraprendere tali azioni nel modo più appropriato. In tale contesto il Segretario Generale dell'IMO ha assicurato che avrebbe esaminato ulteriormente la questione e consultato le parti interessate al fine di fornire ulteriore assistenza agli Stati membri.

FSC:

Per tutto quanto sopra e considerate le oggettive difficoltà e restrizioni per raggiungere i luoghi in cui il virus si è diffuso, con l'allegato alla presente circolare lo scrivente Comando generale intende fornire istruzioni per la gestione delle visite/ispezioni statutarie da eseguirsi a bordo delle navi di bandiera (FSC) anche in applicazione della Convenzione sulla facilitazione nel traffico marittimo internazionale¹ che, tra l'altro, come previsto dall'articolo V punto (2)², concede agli Stati contraenti di adottare misure temporanee ritenute necessarie per prevenire l'introduzione o la diffusione di malattie che incidono sulla salute pubblica.

FSC/PSC:

Appare infine necessario ricordare che l'accesso del personale ispettore (FSC/PSC) a bordo di navi che toccano porti italiani è condizionato dal buon esito delle formalità sanitarie e dalla conseguente concessione della Libera Pratica Sanitaria (LPS) da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Al riguardo si richiamano, ad oggi, le istruzioni fornite dal Ministero della Salute con Circolare prot. 3821 in data 6 febbraio u.s. come integrata dalla circolare prot. 4373 in data 12 febbraio 2020 la quale, tra l'altro, prevede che l'Autorità Marittima fornisca adeguato supporto agli USMAF.

Il rilascio, quindi, della LPS alle navi in arrivo nei porti nazionali autorizza la nave stessa ad iniziare tutte le operazioni/attività ed alle Autorità e Soggetti che necessariamente devono interfacciarsi con il bordo di accedervi.

Va inoltre rammentato che risulta quanto mai opportuno, inoltre, che codeste Autorità marittime si interfaccino costantemente con le USMAF locali, per eventuali ulteriori indicazioni operative³ e nei casi di cui alle Circolari del Ministero della Salute 4373 e 4374 del 12 febbraio 2020, così come con le locali Prefetture ed altri Organi dello Stato.

Nella materia della tutela della sicurezza del lavoratore permane ovviamente una legittima valutazione del datore di lavoro che, supportato dal medico competente, individua le misure di mitigazione ritenute più adatte ai singoli casi di specie e che comunque devono essere coerenti con le fattispecie in essere. Quanto sopra significando che la sospensione delle attività deve rappresentare *l'extrema ratio* e deve essere suffragata in materia puntuale e motivata proprio per l'impatto che la sospensione avrebbe sulla sicurezza della navigazione. A tal proposito si richiamano i principi contenuti nella Direttiva 1/2020 del 25 febbraio 2020 del Dipartimento della funzione pubblica.

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Luigi GIARDINO
(documento sottoscritto con firma digitale,
ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21)

¹ Convenzione FAL adottata dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi il 9 aprile 1965

² Nothing in the present Convention or its annex shall be interpreted as precluding a Contracting Government from applying temporary measures considered by that Government to be necessary to preserve public morality, order and security or to prevent the introduction or spread of diseases or pests affecting public health, animals or plants.

³ Si fa riferimento per esempio alla nota prot. 241/PI/MI datata 29 gennaio 2020 dell'USMAF-SASN Sicilia.



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI - Sicurezza della Navigazione e Marittima

Allegato

Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione”

Non di serie: n.4/2020

**Coronavirus (nCov-2019) - Visite/ispezioni a bordo
(FSC)**

1. Premessa

Come noto lo scrivente Reparto – quale Amministrazione di bandiera - ha stabilito con la nota prot. 12423 del 30 gennaio 2020 indirizzata agli Organismi Riconosciuti - poi diffusa alle Capitanerie di porto con nota prot. 22908 del 20 febbraio 2020 - che le ispezioni remote non possano trovare applicazione a bordo delle navi battenti bandiera italiana se non attraverso una puntuale regolamentazione e solo in alternativa e per casi eccezionali.

Per quanto sopra, anche in considerazione delle criticità e restrizioni legate al coronavirus (nCov-2019), si conferma che le ispezioni/visite, per le certificazioni rientranti nella sfera di competenza della scrivente Amministrazione di bandiera, devono essere eseguite “*on site*” ad eccezione dei casi in cui evidenze oggettive e documentali ovvero disposizioni formalmente emanate dalle locali Autorità/Amministrazioni non lo permettano.

In tale ultimo caso:

- sarà valutata l’opportunità di concedere un’estensione della validità del certificato statutario da rinnovare per un periodo massimo di tre mesi, allo scopo di consentire alla nave di raggiungere un porto ove la visita *on-site* possa essere eseguita (es. SOLAS 1988 Amend / Chapter I (HSSC) / Reg. 14 lettera (e)). Nel caso in cui la nave si trovi all’estero e sussista l’impossibilità ad essere ricevuti dall’Autorità Consolare per la vidimazione della certificazione statutaria, la Società di gestione avrà cura di comunicare tale circostanza allo scrivente Comando generale – Reparto VI (ufficio2.reparto6@mit.gov.it – telefono 06/59084554) che provvederà a predisporre apposito *statement* da esibire, a richiesta, alle Autorità estere; ovvero
- gli Organismi riconosciuti, le Capitanerie di porto e gli ispettori MiSE provvederanno alla esecuzione dell’ispezione/visita in remoto. In tal caso prenderanno diretti contatti con lo scrivente Comando generale – Reparto VI (ufficio2.reparto6@mit.gov.it – telefono 06/59084554) per ricevere l’autorizzazione a procedere in tal senso e, comunque, applicando le procedure di seguito indicate.

2. Ispezioni e visite iniziali/di rinnovo/periodiche/annuali/occasional

A. Certificazione statutaria di competenza del Comando generale, quale Amministrazione di bandiera, delegata in Autorizzazione o in Affidamento.

Per quanto attiene la certificazione statutaria delegata gli Organismi Riconosciuti procederanno come di seguito indicato:

- i. Certificazione delegata in Autorizzazione (LL e SAFCON). Nel caso in cui l’ispettore non possa recarsi a bordo, la visita (sia essa iniziale, di rinnovo, intermedia o annuale) sarà eseguita in remoto secondo le istruzioni e le procedure stabilite della Direzione generale dell’Organismo nave fornendo, in anticipo, apposita *check-list* di controllo al Comando di bordo per una adeguata e necessaria preparazione dell’ispezione.

Inoltre, nel caso di:

- a) visita iniziale/di rinnovo: i certificati rilasciati/rinnovati in modalità remota saranno validi fino a una data non eccedente 12 mesi dalla data di completamento della visita iniziale e, nel caso di visita di rinnovo, dalla data anniversaria del certificato che si è rinnovato. Qualora il certificato non possa essere consegnato alla nave prima della scadenza della finestra della visita di rinnovo del certificato esistente, la Società di gestione invierà a bordo, per via telematica, la copia dello stesso avendo cura di comunicare tale circostanza allo scrivente Comando generale – Reparto VI che provvederà a predisporre apposito *statement* da esibire, a richiesta, alle Autorità estere. Quanto sopra ferma restando l’obbligatorietà di eseguire

la visita *on-site* al primo porto utile e, comunque, nei 12 mesi di validità del certificato. In tal caso il certificato riprenderà la naturale scadenza secondo la data anniversaria.

- b) visita annuale/intermedia: l'organismo riconosciuto provvederà al rilascio di nuovo certificato che sarà valido fino ad una data non eccedente 12 mesi dalla data anniversaria. Qualora il certificato non possa essere consegnato alla nave prima della scadenza della finestra delle visite intermedia o annuale del certificato esistente, la Società di gestione invierà a bordo, per via telematica, la copia dello stesso avendo cura di comunicare tale circostanza allo scrivente Comando generale – Reparto VI che provvederà a predisporre apposito *statement* da esibire, a richiesta, alle Autorità estere. Quanto sopra ferma restando l'obbligatorietà di eseguire la visita *on-site* al primo porto utile e, comunque, nei 12 mesi di validità del certificato. In tal caso il certificato riprenderà la naturale scadenza secondo la data anniversaria.
- ii. Certificazione delegata in Affidamento (SAFPAX, SAFEQ, SMC). Nel caso in cui l'ispettore non possa recarsi a bordo la visita (sia essa iniziale, di rinnovo, intermedia o annuale) sarà eseguita in remoto secondo le istruzioni e procedure stabilite dalla Direzione generale dell'Organismo nave fornendo, in anticipo, apposita *check-list* di controllo al Comando di bordo per una adeguata e necessaria preparazione dell'ispezione.
Inoltre, nel caso di:
- a) visita iniziale/di rinnovo (SAFPAX, SAFEQ ed SMC): l'Organismo riconosciuto rilascerà, al termine della stessa, la "*dichiarazione ai fini*" avente validità di 12 mesi. La Società di gestione provvederà, quindi, a recarsi presso l'Autorità Marittima (all'estero Autorità Consolare) per il rilascio del relativo certificato che sarà valido fino a una data non eccedente 12 mesi dalla data di completamento della visita iniziale e, nel caso di visita di rinnovo, dalla data anniversaria del certificato che si è rinnovato. Nel caso di impossibilità ad essere ricevuti dall'Autorità consolare, il certificato sarà rilasciato dalla Capitaneria di porto sede di Company e qualora lo stesso non possa essere consegnato alla nave prima della scadenza della finestra della visita di rinnovo del certificato esistente, la Società di gestione invierà a bordo, per via telematica, la copia dello stesso avendo cura di comunicare tale circostanza allo scrivente Comando generale – Reparto VI che provvederà a predisporre apposito *statement* da esibire alle Autorità estere. Quanto sopra ferma restando l'obbligatorietà di eseguire la visita *on-site* al primo porto utile e, comunque, nei 12 mesi di validità del certificato. In tal caso il certificato riprenderà la naturale scadenza secondo la data anniversaria;
- b) visita annuale/intermedia (SAFEQ, SMC): l'Organismo riconosciuto rilascerà, al termine della stessa, la "*dichiarazione ai fini*" avente validità di 12 mesi. La Società di gestione provvederà, quindi, a recarsi presso l'Autorità Marittima (all'estero Autorità consolare) per il rilascio di un nuovo certificato che sarà valido fino a una data non eccedente 12 mesi dalla data anniversaria del certificato. Nel caso di impossibilità ad essere ricevuti dall'Autorità consolare, il certificato sarà rilasciato dalla Capitaneria di porto sede di Company e qualora lo stesso non possa essere consegnato alla nave prima della scadenza della finestra del certificato esistente, la Società di gestione invierà a bordo, per via telematica, la copia del certificato avendo cura di comunicare tale circostanza allo scrivente Comando

generale – Reparto VI che provvederà a predisporre apposito *statement* da esibire alle Autorità estere. Quanto sopra ferma restando l'obbligatorietà di eseguire la visita *on-site* al primo porto utile e, comunque, nei 12 mesi di validità del certificato. In tal caso il certificato riprenderà la naturale scadenza secondo la data anniversaria.

B. Certificazione MLC, 2006 e di Security (ISSC)

Nel caso in cui l'ispettore flag State non possa recarsi a bordo, la visita (sia essa iniziale, intermedia o di rinnovo) sarà eseguita con la modalità "in remoto" dalla Capitaneria di porto competente presso la sede della Società di gestione la quale, avrà cura di mettere a disposizione dell'ispettore FSC tutti gli ausili (es. video e audio) necessari per assicurare il collegamento con l'unità e l'esecuzione dell'attività.

Inoltre, nel caso di:

- a) visita iniziale/di rinnovo: i certificati rilasciati/rinnovati in modalità remota saranno validi fino a una data non eccedente 12 mesi dalla data di completamento della visita iniziale e, nel caso di visita di rinnovo, dalla data anniversaria del certificato che si è rinnovato. Qualora il certificato non possa essere consegnato alla nave prima della scadenza della finestra della visita di rinnovo del certificato esistente, la Società di gestione invierà a bordo, per via telematica, la copia dello stesso avendo cura di comunicare tale circostanza allo scrivente Comando generale – Reparto VI che provvederà a predisporre apposito *statement* da esibire, a richiesta, alle Autorità estere. Quanto sopra ferma restando l'obbligatorietà di eseguire la visita *on-site* al primo porto utile e, comunque, nei 12 mesi di validità del certificato. In tal caso il certificato riprenderà la naturale scadenza secondo la data anniversaria;
- b) visita intermedia: l'ispettore flag State provvederà al rilascio di nuovo certificato che sarà valido fino a una data non eccedente 12 mesi dalla data anniversaria del certificato esistente. Qualora il certificato non possa essere consegnato alla nave prima della scadenza della finestra della visita intermedia del certificato esistente, la Società di gestione invierà a bordo, per via telematica, la copia dello stesso avendo cura di comunicare tale circostanza allo scrivente Comando generale – Reparto VI che provvederà a predisporre apposito *statement* da esibire, a richiesta, alle Autorità estere. Quanto sopra ferma restando l'obbligatorietà di eseguire la visita *on-site* al primo porto utile e, comunque, nei 12 mesi di validità del certificato. In tal caso il certificato riprenderà la naturale scadenza secondo la data anniversaria.

C. Visite e Certificazione radio

Premesso che le visite devono essere eseguite a bordo, considerato quanto indicato nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 1/2020 e al successivo DPCM del 1 marzo 2020, nel caso in cui l'ispettore MiSE non possa recarsi a bordo, anche a seguito di disposizioni da parte delle locali Autorità/Amministrazioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, eccezionalmente la visita potrà essere eseguita con le modalità "in remoto" come di seguito determinato di concerto con il MiSE stesso:

- a) Visita iniziale/di rinnovo: l'ispettore MiSE eseguirà una visita da remoto attraverso personale dell'*Accounting Authority* "on-site" ed in contatto con l'Ufficiale di bordo incaricato delle comunicazioni radio in caso di emergenza". In caso di impossibilità dell'*Accounting Authority* di presenziare alla vi-

sita, l'attività sarà eseguita dal MiSE, attraverso le strutture messe a disposizione in Italia dall' *Accounting Authority* ed in contatto con l'Ufficiale di bordo incaricato delle comunicazioni di emergenza. Al termine della visita l'ispettore MiSE rilascerà il "verbale di ispezione" avendo cura di riportare nelle "note e conclusioni" che il verbale stesso ha validità limitata (massima di 12 mesi). La Società di gestione provvederà, quindi, a recarsi presso l'Autorità Marittima (estero Autorità consolare) per il rilascio del relativo certificato che sarà valido fino a una data non eccedente 12 mesi dalla data di completamento della visita iniziale e, nel caso di visita di rinnovo, dalla data anniversaria del certificato che si è rinnovato. Nel caso di impossibilità ad essere ricevuti dall'Autorità consolare, il certificato sarà rilasciato dalla Capitaneria di porto sede di Company e qualora lo stesso non possa essere consegnato alla nave prima della scadenza della finestra della visita di rinnovo del certificato esistente, la Società di gestione invierà a bordo, per via telematica, copia del certificato avendo cura di comunicare tale circostanza allo scrivente Comando generale – Reparto VI che provvederà a predisporre apposito *statement* da esibire alle Autorità estere. Quanto sopra ferma restando l'obbligatorietà di eseguire la visita *on-site* al primo porto utile e, comunque, nei 12 mesi di validità del certificato. In tal caso il certificato riprenderà la naturale scadenza secondo la data anniversaria;

- b) visita periodica: la visita sarà effettuata con le stesse procedure di cui alla lettera a). Al termine della stessa l'ispettore MISE rilascerà il "verbale di ispezione" avendo cura di riportare nelle "note e conclusioni" che il verbale stesso ha validità limitata (massima di 12 mesi) con il quale la Società di gestione provvederà a recarsi presso l'Autorità Marittima (estero Autorità consolare) per il rilascio di un nuovo certificato che sarà valido fino ad una data non eccedente 12 mesi dalla data anniversaria del certificato. Nel caso di impossibilità ad essere ricevuti dall'Autorità consolare, il certificato sarà rilasciato dalla Capitaneria di porto sede di Company e qualora lo stesso non possa essere consegnato alla nave prima della scadenza della finestra della visita periodica del certificato esistente, la Società di gestione invierà a bordo, per via telematica, la copia del certificato avendo cura di comunicare tale circostanza allo scrivente Comando generale – Reparto VI che provvederà a predisporre apposito *statement* da esibire alle Autorità estere. Quanto sopra ferma restando l'obbligatorietà di eseguire la visita *on-site* al primo porto utile e, comunque, nei 12 mesi di validità del certificato. In tal caso il certificato riprenderà la naturale scadenza secondo la data anniversaria.

D. Visite occasionali

Le visite occasionali, nei casi di cui alla Regola I/11 (c) SOLAS, saranno eseguite:

- a) in remoto, dall'Organismo riconosciuto per la certificazione statutaria delegata di cui al punto 2.A. Lo stesso, fermo restando la comunicazione iniziale per svolgere l'attività da remoto, sulla base del suo giudizio professionale effettuerà una valutazione preliminare della gravità delle deficienze e nel caso di:
- deficienze maggiori, provvederà a concordare con lo scrivente Comando generale le azioni da porre in essere, inviando, al termine della visita, apposito *report* dal quale si evinca la conferma della certificazione statutaria interessata;
 - deficienze minori, gestirà le stesse senza necessità né di informare lo scrivente Comando generale, né di inviare il *report* di visita;

- b) in remoto, dalla Capitaneria di porto competente per la certificazione statutaria di cui al punto 2.B, presso la sede di Società di gestione la quale avrà cura di mettere a disposizione dell'ispettore FSC tutti gli ausili (es. video e audio) necessari per assicurare il collegamento con l'unità e l'esecuzione dell'attività;
- c) in remoto, dal MISE per il certificato radio di cui al punto 2.C - attraverso personale dell'*Accounting Authority* "on-site" ed in contatto con l'Ufficiale di bordo incaricato delle comunicazioni radio in caso di emergenza". In caso di impossibilità dell'*Accounting Authority* di presenziare alla visita, l'attività sarà eseguita dal MISE, attraverso le strutture messe a disposizione in Italia dall'*Accounting Authority* ed in contatto con l'Ufficiale di bordo incaricato delle comunicazioni di emergenza. Al termine della visita (sia essa eseguita o meno con l'ausilio dell'*Accounting Authority* "on-site") il MISE sottoporrà gli esiti dell'attività allo scrivente Comando generale inviando, a seconda dei casi, il verbale di collaudo o di ispezione (Articolo 177 D.Lgs 1° agosto 2003, n.259).

E. Singole ispezioni parte di visite periodiche

Singoli accertamenti *on-site* effettuati per attività seguite da *service suppliers*, ai fini delle visite periodiche (prove/manutenzione lance, pesatura biennale CO₂ a bordo, verifiche estintori in officina ecc.) possono essere accreditate in remoto nel caso in cui l'Organismo riconosciuto possa assistere alle attività da remoto ma in diretta. Gli accertamenti di cui al presente paragrafo, se eseguiti come sopra descritto non necessitano di essere ripetuti in occasione della prevista visita *on-site* purché, ovviamente, nei limiti di periodicità della validità dei test.

3. Visite in commissione

Le visite in commissioni continueranno ad essere eseguite attraverso le istruzioni fornite con la Circolare Titolo "Sicurezza della navigazione" - Serie generale n.142/2018 e in caso di impossibilità dell'ispettore *Flag* di recarsi all'estero troveranno applicazione le istruzioni di cui al punto 2.B della presente circolare. Per quanto attiene, invece, le visite radio riferirsi al punto 2.C.

4. Visite di carena

Fermo restando le previsioni di cui alla Regola I/10 (a) (v)⁴ SOLAS nel caso in cui trovi applicazione, a seguito di autorizzazione della scrivente Amministrazione, il punto 5.9.2 della Risoluzione A.1120(30)⁵ gli Organismi Riconosciuti, in considerazione della situazione in atto che sta comportando il rallentamento o il blocco di una parte dei bacini di carenaggio disponibili, potranno non tener conto delle previsioni del punto 5.9.2.5⁶ della risoluzione appena citata.

Per le visite di carena a nave galleggiante, nel caso l'Organismo nave sia dotato di un sistema informatico che permetta, in diretta, di visionare le immagini e comunicare con la ditta incaricata dell'ispezione, la visita potrà essere accreditata.

⁴ Almeno due ispezioni alla carena durante ciascun periodo di cinque anni tranne i casi in cui si applica la Regola 14(e) o (f). Nei casi in cui si applica la Regola 14(e) o (f), tale periodo di cinque anni può essere esteso in modo da coincidere con il periodo esteso di validità del certificato. In ogni caso l'intervallo tra due ispezioni consecutive non deve superare 36 mesi

⁵ Survey Guidelines under the harmonized system of survey and certification (HSSC), 2017

⁶ the ship should be allowed to sail directly to a named final agreed cargo discharge port and then directly to a named agreed port to complete the survey and/or dry-docking.

5. Conclusioni

Le Società di gestione dovranno prendere diretti contatti con:

- gli Organismi riconosciuti per quanto attiene alla certificazione di cui al punto 2.A;
- le Capitanerie di porto sede di Società di gestione per la certificazione di cui al punto 2.B; e
- il MISE e le Capitanerie di porto sede di Società di gestione per la certificazione di cui al punto 2.C.

La certificazione non disciplinata e i casi non rientranti nelle casistiche sopra riportate saranno trattati, di volta in volta, da questo Comando generale – Reparto VI sentiti gli Organismi riconosciuti, il MISE e gli ispettori Flag State ognuno per la parte di propria competenza.

ELENCO INDIRIZZI

INDIRIZZI PER COMPETENZA

• CAPITANERIE DI PORTO	<u>TUTTE</u>
• UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI	<u>TUTTI</u>
• UFFICI LOCALI MARITTIMI	<u>TUTTI</u>
• MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO <i>Direzione Generale Attività Territoriali</i> <i>SEDE</i>	dgat.dg@pec.mise.gov.it
• Bureau Veritas	bvmarine_offshore@legalmail.it
• DNV-GL	dnvitalia@legalmail.it
• RINA Services S.p.A.	rina.maricogecap@legalmail.it
• ABS Italy Srl	absitaly@pcert.postecert.it
• Lloyd's Register	alberto.suri-panaioli@lr.org

INDIRIZZI PER CONOSCENZA

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <i>Gabinetto del Ministro</i>	ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <i>Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i> • <i>SEDE</i>	dg.tm@pec.mit.gov.it
• Ministero della Salute <i>Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria</i>	dgprev@postacert.sanita.it
• Confitarma	confitarma@confitarma.it
• Assarmatori	assarmatori@pec.assarmatori.eu
• Società non associate	<u>Invio a cura del Reparto 6</u>

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA

• MARICOGECAP I Reparto	<u>SEDE</u>
• MARICOGECAP II Reparto	<u>SEDE</u>
• MARICOGECAP III Reparto	<u>SEDE</u>